



Regione del Veneto – POR FESR 2014-2020

Bando per contributi a supporto delle PMI del settore turistico che svolgono attività di agenzie di viaggio e turismo colpite dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Il POR FESR 2014-2020 del Veneto è stato approvato con decisione della Commissione Europea (CE) C(2015) 5903 *final* del 17.08.2015

Il presente Bando dà attuazione all'ASSE 3 *“Competitività dei sistemi produttivi”*

Priorità di investimento 3 (C) *“Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi”*

Obiettivo specifico 3.1 *“Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo”*

Azione 3.1.1 *“Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”. Modalità emergenza epidemiologica COVID-19.*



Un moltiplicatore di opportunità. Da non lasciarsi sfuggire.



7e8b7384



Art. 1 Finalità e oggetto del Bando

1. Con il presente Bando la Regione intende sostenere le micro, piccole e medie imprese del settore turistico che svolgono attività di agenzie di viaggio e turismo, la cui operatività sia stata sospesa per effetto del DPCM 11 marzo 2020 e che abbiano dovuto o debbano far fronte alla realizzazione di interventi volti alla ripresa dell'attività aziendale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. La misura persegue lo scopo di favorire la ripartenza competitiva e, di conseguenza, il rilancio dell'attività nel settore sopra indicato, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese; essa inoltre, tiene conto del fabbisogno di liquidità delle imprese a seguito dell'inevitabile drastica riduzione del fatturato nel corso del periodo di sospensione dell'attività e, in modo particolare, per fare fronte alle spese connesse al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle normative nazionali e dalle linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive recepite con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto.
3. Il Bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
4. Il Bando garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.
5. Le disposizioni applicative del presente bando sono emanate nel rispetto del Manuale Procedurale del Programma Operativo Regionale approvato con la Delibera n. 825/2017, così come modificato dal Decreto n. 98/2019.
6. A tal fine si riportano le seguenti definizioni:
 - Agenzie di viaggio e turismo: imprese turistiche, disciplinate ai sensi dell'art. 37 della L.R. 11/2013, che organizzano viaggi o vendono pacchetti turistici in conformità agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
 - Sede operativa: l'immobile, con destinazione d'uso commerciale o direzionale, aperto al pubblico, ove viene svolta effettivamente l'attività imprenditoriale e vengono forniti beni o prestati servizi a favore dei clienti;
 - SIU: Sistema Informativo Unico di gestione e monitoraggio per la programmazione comunitaria 2014 – 2020, disciplinato dalla DGR n.456 del 7.4.2015, pubblicata sul BUR n.43/2015.
7. In coerenza con quanto stabilito con Deliberazione della Giunta regionale n. 226 del 28 febbraio 2017, la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Art. 2 Dotazione Finanziaria

1. La dotazione finanziaria complessiva iniziale del presente bando è pari a **Euro 2.215.590,00**. Tale dotazione potrà essere incrementata secondo le disponibilità del bilancio regionale 2020-2022 e in base ad eventuali ulteriori risorse derivanti dalla gestione dei bandi POR-FESR dell'Azione 3.3.4. riguardanti le misure a favore del turismo.



7e8b7384



2. La Giunta regionale si riserva la facoltà di rifinanziare il presente bando al fine di garantire, compatibilmente con le risorse disponibili, la finanziabilità, in tutto o in parte, delle domande di sostegno ritenute ammissibili ma non finanziate per esaurimento della dotazione finanziaria di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3 Localizzazione

1. Le agevolazioni previste dal presente Bando possono essere concesse esclusivamente a imprese localizzate nel territorio della Regione del Veneto.
2. Ai fini del requisito di cui al comma 1 le imprese dovranno disporre di una sede operativa – che può coincidere con la sede legale ovvero rappresentare un'unità locale – nel territorio della Regione del Veneto.

Art. 4 Soggetti ammissibili

1. Sono ammesse alle agevolazioni le micro e piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, del settore turistico, che svolgono attività di agenzie di viaggio e turismo ai sensi dell'art. 37 della L.R. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" (Codice ATECO n. 79.11.00 e n. 79.12.00).
2. L'impresa, a pena di inammissibilità della domanda, deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) risultare regolarmente iscritta al Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio alla data del 31 dicembre 2019; le imprese aventi sede legale in altro Stato comunitario devono essere in possesso di analoghi requisiti in conformità alla legislazione ivi vigente. Sono ammissibili anche le imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, abbiano rilevato l'attività da un'altra impresa esistente a quella data.
 - b) risultare regolarmente iscritta come "Attiva" al Registro delle Imprese alla data dell'11 marzo 2020, e al momento della presentazione della domanda di aiuto cui all'art. 6, paragrafo 2. Ai fini della verifica, farà fede la data risultante dalla banca dati del Registro delle Imprese;
 - c) risultare iscritta, al momento della presentazione della domanda, nell'Elenco regionale delle Agenzie di viaggio e turismo del Veneto, adottato – ai sensi dell'art. 38 della L.R. 11/2013 e nel rispetto dei criteri di cui alla DGR n. 768 del 4 giugno 2019 – con Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 242 del 5 ottobre 2020;
 - d) disporre di una sede operativa – intesa come immobile, con destinazione d'uso commerciale o direzionale, aperto al pubblico, ove viene effettivamente svolta l'attività imprenditoriale - nel territorio della Regione del Veneto. La predetta localizzazione deve risultare dalla banca dati del Registro delle Imprese e può coincidere con la sede legale ovvero con un'unità locale.
 - e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in stato di liquidazione o di fallimento né essere soggetta a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
 - f) presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale;
3. I requisiti di cui al comma 1 e 2 del presente articolo devono sussistere alla data di presentazione della domanda di sostegno a pena di inammissibilità, con esclusione del requisito della situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale, che comunque dovrà essere presente al momento della liquidazione del contributo.



7e8b7384



4. La mancanza di uno dei requisiti di ammissibilità al sostegno comporta l'inammissibilità della domanda presentata e quindi la sua esclusione dalla partecipazione al presente Bando.

5. Ai fini del presente bando non sono escluse dai benefici le imprese che presentano le caratteristiche di impresa in difficoltà così come definite dal "Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", adottato con Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C (2020) 1863 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20 marzo 2020) e successive modifiche ampliative.

6. Un'impresa può partecipare al presente Bando con una sola domanda di contributo.

Art. 5 Forma, soglie e intensità del sostegno

1. L'agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto a sostegno della liquidità aziendale. L'ammontare del contributo è determinato nella somma minima di euro **2.500,00** maggiorata di un importo pari ad euro **350,00** per ogni addetto dell'impresa che eccede il numero di 1 (fino ad un massimo di 6 addetti eccedenti il primo), per un importo massimo di contributo di euro **4.600,00**.
2. Il numero di addetti considerato, ai fini della determinazione del contributo concedibile, è ricavato esclusivamente facendo riferimento al valore medio del totale degli addetti dell'impresa (dipendenti e indipendenti, esclusi i collaboratori) presente nel Registro delle Imprese alla data del 31 dicembre 2019.
3. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti della Sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", adottato con Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C (2020) 1863 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20 marzo 2020) e successive modifiche ampliative (Comunicazione C(2020)2215 del 3 aprile 2020, Comunicazione C (2020) 3156 final dell'8 maggio 2020 e Comunicazione C(2020) 4509 del 29 giugno 2020), volta a consentire agli Stati Membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato, e rientrano nel Regime Quadro per gli aiuti anticrisi SA.57021 approvato con decisione della CE C(2020) 3482 del 21 maggio 2020, successivamente modificato dal Regime Quadro SA.58547 dell'11 settembre 2020 approvato con Decisione C(2020) 6341 final e rubricato "Regime Quadro-aiuti alle piccole e micro imprese".
4. Gli aiuti di cui al presente bando sono cumulabili con altri aiuti nei limiti previsti dal "Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Art. 6 Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo

1. Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura automatica, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. La domanda di partecipazione al bando deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU>. Per poter usufruire dei servizi messi a disposizione con il SIU, è necessario l'accreditamento al sistema informativo. L'applicativo per richiedere le proprie credenziali di accesso è attivo al seguente link: <https://siu.regione.veneto.it/GUSI/>.



3. L'apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista a partire dalle ore 10.00 del giorno **8 gennaio 2021**, fino alle ore 17.00 del giorno **9 febbraio 2021**.
4. Al termine della compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata dei dati e dalle dichiarazioni previste dal presente bando la domanda andrà presentata definitivamente tramite SIU. Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema SIU e di invio della domanda si rinvia alla pagina <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>
5. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed il dichiarante è soggetto alla responsabilità anche penale di cui all'articolo 76, ferma restando la revoca dal beneficio di cui all'articolo 75 dello stesso DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci.
6. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo digitale nella misura di 16 euro. Il numero identificativo (seriale) e la data della marca da bollo devono essere inseriti negli appositi campi della domanda on-line. In alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F23; in quest'ultimo caso, si dovrà indicare il numero identificativo F23.
7. La stampa della domanda di sostegno, da scaricare da SIU, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa in formato p7m CADES e dovrà essere ricaricata a sistema. Non è prevista la procura speciale per l'invio della domanda.
8. La domanda costituisce sia istanza di concessione che di pagamento del sostegno e pertanto la stessa dovrà riportare il codice IBAN del beneficiario. In allegato alla domanda dovrà altresì essere inserito pdf contenente l'IBAN sul quale accreditare il sostegno una volta finanziata la domanda. Lo stesso dovrà, inoltre, essere inserito nello specifico quadro di SIU denominato "Modalità di pagamento"
9. Tenuto conto della dotazione finanziaria iniziale del Bando e delle modalità di presentazione di cui ai precedenti commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 la domanda è irricevibile qualora:
 - non è presentata nei termini di cui al paragrafo 3;
 - non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
 - è redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Bando.
10. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati hanno diritto ai sostegni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 del presente bando.

Art. 7 Istruttoria delle domande, concessione ed erogazione del sostegno

1. L'istruttoria delle domande di contributo, successivamente all'inserimento nel SIU, è svolta da AVEPA - Area Gestione FESR.
2. Le domande sono sottoposte da parte di AVEPA - Area Gestione FESR alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 4. L'iter di valutazione delle domande è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le domande di contributo, per le quali è stata effettuata – anche a campione, su un campione minimo del 2% delle domande – la verifica della sussistenza dei requisiti, vengono considerate ammissibili a sostegno mediante la formazione di una graduatoria, definita sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - numero di addetti, in ordine decrescente di valore: il valore è ricavato automaticamente facendo



7e8b7384



- esclusivo riferimento al valore medio del totale degli addetti dell'impresa (dipendenti e indipendenti, esclusi i collaboratori) presente nel Registro delle Imprese alla data del 31 dicembre 2019;
- a parità di punteggio in corrispondenza dell'ultima posizione finanziabile, è data priorità sulla base dell'età anagrafica del titolare/rappresentante legale dell'impresa che ha presentato la domanda, secondo un ordine crescente;
 - in caso di ulteriore parità, è data priorità all'impresa iscritta più recentemente al Registro delle Imprese.
4. Al termine dell'attività di verifica amministrativa, la procedura istruttoria si conclude con Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA che approva la graduatoria e dispone la concessione e la liquidazione del contributo nei limiti della dotazione finanziaria messa a bando, anche incrementata con ulteriori risorse restando disponibili secondo quanto stabilito all'articolo 3.
 5. Il Decreto è pubblicato sul BUR e inserito nel sito istituzionale di AVEPA e della Regione. Tale pubblicazione sul BUR costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione alle imprese di ammissibilità e finanziabilità.
 6. La procedura istruttoria per la concessione del contributo è completata entro 90 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 6, comma 3.
 7. L'erogazione del sostegno al Beneficiario sarà effettuata in un'unica soluzione a saldo, con le modalità e le tempistiche previste dal manuale procedurale POR FESR (par. 2.5 sezione II). La domanda di sostegno finanziata costituisce automaticamente domanda di pagamento del saldo, senza la necessità di ulteriori adempimenti da parte del beneficiario.
 8. L'impresa beneficiaria deve osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL), verificate al momento del pagamento del contributo.

Art. 8 Obblighi a carico del beneficiario

1. Il beneficiario si obbliga a:

- a) mantenere il requisito di ammissibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d) per un periodo di almeno 1 anno decorrente dalla data di erogazione del contributo;
- b) consentire, in ogni fase del procedimento, alla Regione o ad AVEPA o a soggetti da essa delegati o incaricati, di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni;
- c) comunicare preventivamente, anche ai fini di eventuali autorizzazioni da parte di AVEPA – Area Gestione FESR, qualunque variazione della sede operativa che incida sul mantenimento delle agevolazioni;
- d) dare tempestiva comunicazione ad AVEPA – Area Gestione FESR dell'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
- e) annullare e conservare in originale presso la sede dell'impresa la marca da bollo il cui numero identificativo è stato riportato nella domanda. Per l'annullamento della marca da bollo si fa riferimento al disposto dell'articolo 12 del DPR n. 642/1972, secondo il quale: "L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro";
- f) fornire le informazioni e la documentazione relativa ai requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della domanda, richieste dalla Regione o da soggetti da essa delegati o incaricati, entro un termine massimo di **10 giorni** dalla richiesta, se non diversamente stabilito;



g) conservare sino al termine di 10 anni dalla data di erogazione del contributo, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al contributo previsto dal presente Bando in copia originale o conforme all'originale;

h) comunicare a mezzo PEC ad AVEPA – Area Gestione FESR l'eventuale rinuncia al contributo;

i) accettare la pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (l'elenco dei dati è riportato nell'Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013) e l'inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'articolo 115 del Regolamento (UE) n.1303/2013;

j) comunicare, per le necessarie verifiche, ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità o valutazione intervenuta dopo la presentazione della domanda. La comunicazione deve essere trasmessa tramite PEC ad AVEPA – Area Gestione FESR entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento;

k) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di bilancio e tenuta dei registri contabili, con particolare riferimento alla registrazione contabile del contributo ricevuto, in relazione al quale va peraltro mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata; tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati.

La presentazione della domanda di contributo equivale a piena e incondizionata accettazione, da parte del Beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal bando.

Art. 9 Rinuncia e decadenza del sostegno

1. In caso di rinuncia al contributo concesso, AVEPA – Area Gestione FESR procede ad adottare il provvedimento di revoca e il beneficiario deve restituire l'eventuale beneficio già erogato secondo le modalità di cui al paragrafo 4.

2. Salvo quanto previsto al paragrafo 1., il beneficiario decade dal diritto al contributo concesso qualora abbia reso, nel modulo di domanda e/o in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia.

3. Si procede alla revoca del contributo nei seguenti casi:

a) mancato mantenimento di una sede operativa attiva nel territorio della Regione del Veneto per un periodo di 1 anno decorrente dalla data di erogazione del contributo;

b) cessazione dell'attività nella fase successiva alla concessione ma precedente all'erogazione del contributo stesso;

c) in caso di sussistenza e/o attivazione a carico del beneficiario di procedure di scioglimento volontario o di liquidazione volontaria, nonché in caso di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata non aperte da terzi o di altre procedure concorsuali di natura fraudolenta, nella fase successiva alla concessione del contributo ma precedente all'erogazione del contributo stesso.

4. La revoca del contributo comporta la restituzione degli importi erogati maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i. In caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e ss.mm.ii.



7e8b7384



5. In caso di cessione, di affitto di ramo di azienda, conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa, nella fase successiva alla concessione del contributo e prima dell'erogazione del medesimo, non si procede alla revoca dello stesso a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'articolo 4, continui a esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal Bando. A tal fine, deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Il cedente deve comunicare ad AVEPA – Area Gestione FESR il trasferimento dell'azienda entro 10 giorni dalla data dell'evento.

In caso di subentro successivamente (ed entro un anno) all'erogazione del contributo si fa riferimento a quanto disposto nel Manuale procedurale SIGECO (Sezione III, par. 3.3).

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca totale o parziale del contributo, il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate al precedente beneficiario.

6. Le disposizioni di cui al paragrafo 5. si applicano anche nei casi di conferimento di impresa individuale in società, con conseguente cessazione della prima, e di trasformazione involutiva da società in impresa individuale, con conseguente scioglimento della società.

Art. 10 Verifiche e controlli del sostegno

1. La Regione, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli articoli 125 “Funzioni dell'autorità di gestione” e 127 “Funzioni dell'autorità di audit” del Regolamento (UE) n.1303/2013, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, sia durante le procedure di erogazione del contributo che nell'anno successivo all'erogazione dello stesso, al fine di verificare e accertare il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo.

2. La Regione potrà effettuare, anche per il tramite di AVEPA, sia durante le procedure di erogazione del contributo che successivamente all'erogazione dello stesso, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'agevolazione concessa o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Bando per l'ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del contributo.

3. La Regione, anche per il tramite di AVEPA, svolge le verifiche e i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e degli atti di notorietà rilasciati ai sensi del D.P.R n. 445/2000.

4. La Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, potrà svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione alle operazioni cofinanziate. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della Regione, di AVEPA e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni.

5. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca totale del contributo.

Art. 11 Obblighi di informazione e pubblicità

1. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente Bando, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sui siti istituzionali (Allegato XXII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013:

<http://bandi.regione.veneto.it>



<http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020>

<http://www.avepa.it/elenco-beneficiari>

<http://www.regione.veneto.it/web/guest/atti-di-concessione>

2. Il Beneficiario del contributo ha l'obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati nell'ambito del POR FESR.

Art. 12 Informazioni generali

1. Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURVET) e sul sito istituzionale <http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1> e sul sito dell'OI AVEPA <http://www.avepa.it/por-fesr-2014-2020>

2. Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti:

a) con riferimento ai contenuti del bando, con riguardo sia alla fase propedeutica alla presentazione della domanda che alla fase successiva all'ammissione, contattando telefonicamente l'Agenzia veneta per i pagamenti al seguente numero 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it oppure la Direzione Turismo – UO Programmazione Turistica ai seguenti numeri: 041 2792763-2674-2720-2654;

b) con riferimento a problemi tecnico/informatici che potrebbero sorgere nelle fasi di partecipazione al bando, contattando il call center regionale all'indirizzo e-mail: call.center@regione.veneto.it

3. Responsabile del procedimento amministrativo conseguente alla presentazione della domanda di contributo (esclusa quindi la fase di prenotazione) è il Dirigente dell'Area Gestione FESR con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova. Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso AVEPA - Area Gestione FESR, con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C -351341 Padova. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/90.

Art. 13 Disposizioni finali e normativa di riferimento

1. Per quanto non previsto nel presente Bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, in particolare:

- Decisione (CE) C(2015) 5903 final del 17/08/2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il POR FESR 2014-2020, Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" della Regione del Veneto;

- Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 in data 03/06/2016 e s.m.i.

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio e relativi

- Regolamenti delegati e di esecuzione;



- Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

- Delibera di Giunta regionale n. 825/2017 allegato A) "Manuale procedurale POR FESR" e s.m.i.

- Decreto del Direttore di AVEPA n. 137 del 14 luglio 2017 allegato A) "Manuale generale POR FESR VENETO 2014-2020" e s.m.i.

2. La Regione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Art. 14 Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e sull'utilizzo dell'applicativo Arachne

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Regolamento UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

2. I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lettera e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in dieci anni. Infine, si fa presente ai beneficiari che, ai sensi dell'art. 125 paragrafo 4 lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013, i dati forniti nell'ambito della richiesta di agevolazione finanziaria sul POR FESR 2014-2020, saranno trasferiti nella banca dati di Arachne e saranno utilizzati per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode. I dati contenuti nel sistema Arachne, finalizzati al calcolo del rischio, saranno soggetti ai vincoli di protezione dei dati e non saranno pubblicati né dall'Autorità di gestione né dai Servizi della Commissione Europea.

3. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

4. I Delegati al trattamento dei dati sono il Direttore della Direzione Turismo e il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.

5. Il Responsabile esterno del trattamento è AVEPA, nella persona del proprio legale rappresentante.

6. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer della Regione del Veneto può essere contattato all'indirizzo email dpo@regione.veneto.it, quello di AVEPA all'indirizzo email tommasini@tommasinimartinelli.it

7. All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere a Regione del Veneto e ad AVEPA l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 - Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

8. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando. La partecipazione al bando implica inoltre l'accettazione, da parte dell'impresa, del trattamento dei dati ad essa relativi derivanti dalla banca dati del Registro delle Imprese.



7e8b7384

